



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Studi e Legislazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0380/FLP10

Roma, 16 febbraio 2010

NOTIZIARIO N°9

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

IL CARTELLINO IDENTIFICATIVO

Obbligatorio per i dipendenti delle AA.PP. che svolgono attività a contatto con il pubblico

La **FLP** informa che **dal 13 febbraio 2010 entrano in vigore le norme Brunetta** (art. 7 comma 2 lettera p) della Legge 4 marzo 2009, n. 15 recepite dal Decreto attuativo (DLvo 27 ottobre 2009 n. 150, art. 69 comma 1, art. 73 ed art.74) **riferite all'Identificazione del personale a contatto con il pubblico.**

Pertanto, da tale data, *“i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico **sono tenuti** a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”*.

*“**Dall'obbligo sarà escluso** il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali.”*

Se la norma non sarà rispettata, il dirigente responsabile dell'ufficio potrà essere sanzionato con la decurtazione dello stipendio.

Si richiamano a riguardo, i contenuti del **provvedimento a carattere generale 11 dicembre 2000** “Cartellini identificativi dei lavoratori” emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e nel particolare, i principi secondo cui la legge sulla protezione dei dati, dando attuazione alla direttiva comunitaria, stabilisce che il trattamento dei dati personali si svolga “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche”, perciò **i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita** e pertanto, se il perseguimento di una determinata finalità legittima una limitazione della riservatezza personale, questa deve essere però ridotta al minimo indispensabile, inoltre, non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) dati

Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti. Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!



personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti. Questi principi sono stati richiamati sempre dal Garante, anche nel **provvedimento a carattere generale n. 23 del 14 giugno 2007** (punto 6.4) "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" dove prevede che *"Nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi, le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice), specie in assenza di necessarie disposizioni di legge o regolamento che prescrivano l'adozione per determinati dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino eventualmente anche il relativo contenuto. In tali ipotesi, alla luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente può risultare giustificato, in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti)."*

Si riportano le norme Brunetta di riferimento ed i provvedimenti del Garante della privacy richiamati nel notiziario.

Dipartimento Studi e Legislazione



Legge 4 marzo 2009, n. 15 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009

Art. 7. (Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

omissis

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

omissis

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

DLvo 27 ottobre 2009, N. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n.197) testo in vigore dal 15-11-2009

Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
OMISSIS

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). –

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

OMISSIS

Art. 73. Norme transitorie

omissis

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

omissis

Art. 74. Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) ed m), della Costituzione.

omissis

Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimenti a carattere generale - 11 dicembre 2000 - Lavoro e previdenza sociale - Cartellini identificativi dei lavoratori - 11 dicembre 2000

Il provvedimento interessa i dipendenti di pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree, aziende di trasporto, servizi di ristorazione, ecc. e individua i presupposti e le garanzie per gli interessati per ciò che riguarda l'inclusione delle loro generalità e di altri dati personali nei badge o cartellini identificativi utilizzati sul posto di lavoro.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute sull'uso di cartellini identificativi da parte del personale dipendente di soggetti pubblici e privati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Sono giunte a questa Autorità molte richieste di parere formulate, in particolare, da pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, compagnie aeree e aziende di trasporto o di servizi di ristorazione, oltre che da diretti interessati, in merito alla conformità alla legislazione sulla protezione dei dati personali delle normative contrattuali od organizzative che impongono al **personale a contatto con il pubblico** (ad esempio, personale di volo e di terra di compagnie aeree; personale paramedico o impegnato in servizi di ristorazione, ecc.) di appuntare sul vestito o sulla divisa un cartellino identificativo, che contiene svariati dati personali, seppure secondo scelte tra loro in parte differenziate delle diverse fonti che prevedono questi cartellini identificativi.

Questo fenomeno, piuttosto diffuso specialmente negli ultimi anni, risponde ad evidenti finalità di **miglioramento del rapporto fra operatori pubblici o privati ed utenti dei servizi o clienti degli esercizi commerciali**, attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale e una più agevole possibilità degli utenti o dei clienti di comprendere la qualificazione dei diversi soggetti con cui entrano in rapporto e di potersi quindi tutelare in modo adeguato.

Molti dei ricorrenti, pur affermando di condividere queste finalità, **lamentano che l'esposizione al pubblico di alcuni dati personali che possono portare ad un'agevole identificazione, come ad esempio la denominazione personale o i dati anagrafici, diffonderebbe in modo eccessivo ed ingiustificato dati personali, esponendo gli interessati anche a possibili improprie pressioni da parte di chi ne venga così a conoscenza, come pure a successivi contatti per ragioni estranee all'attività lavorativa.**

La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in attuazione della direttiva n. 95/46/CE, pone una serie di norme al fine di garantire in una società caratterizzata da ampi flussi informativi, che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche", secondo quanto prescrive l'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Uno dei principi fondamentali della direttiva europea e della legislazione italiana appare quello secondo cui **i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita**: se, infatti, **il perseguimento di una determinata finalità legittima una limitazione della riservatezza personale, questa deve essere però ridotta al minimo indispensabile.**

Fra le forme di trattamento dei dati personali vi è anche la diffusione, che incontra limiti particolari, in quanto idonea a trasmettere i dati personali ad un numero indeterminato di persone, con quindi una conseguente definitiva rinuncia a tutelare la riservatezza personale dei dati così diffusi.

Per questo motivo **le disposizioni degli articoli 20 e 27, commi 3 e 4, della legge n. 675/1996, rispettivamente per il settore privato e pubblico, ammettono la diffusione di dati personali solo a precise condizioni, al di là dell'ipotesi dell'espresso e volontario consenso dell'interessato.**

Il caso in esame, consistente nella **diffusione dei dati personali dei dipendenti riportati sui cartellini di identificazione**, può quindi trovare il suo fondamento nella previsione che i soggetti privati possono diffondere dati personali "in adempimento di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" e **che i soggetti pubblici possono far ciò se è previsto "da norme di legge o di regolamento"**. La circostanza poi che a portare il cartellino sia lo stesso dipendente interessato non fa venir meno il fatto che si tratta pur sempre di una forma di diffusione di dati operata su disposizione del datore di lavoro.

Nell'ambito del rapporto di lavoro di tipo privato il dovere di portare in modo visibile un cartellino personale identificativo sembra trovare fondamento in alcune prescrizioni di accordi sindacali aziendali o dei cosiddetti



"regolamenti aziendali", il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Peraltro deve notarsi che non di rado il cartellino di riconoscimento personale sembra cumulare finalità diverse, alcune delle quali relative alla vita interna all'azienda (controlli sulle entrate ed uscite dall'azienda, riconoscimento da parte di colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate) ed altre relative invece ai rapporti con gli utenti o i clienti.

Relativamente a questa ultima finalità, **non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino** (o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque) **dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell'immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi**, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell'utente o del cliente dei loro diritti. **In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti.**

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in riferimento al settore pubblico e non solo ovviamente in riferimento a rapporti di lavoro che siano stati integralmente "privatizzati".

In alcuni atti amministrativi di natura organizzativa o con funzioni di indirizzo, sia a livello nazionale che a livello locale, si prescrive, al fine di una maggiore trasparenza e responsabilità soprattutto alla luce dei principi della legge 241/1990, che alcune strutture della pubblica amministrazione o i concessionari pubblici prevedano l'adozione da parte del loro personale di cartellini identificativi personali. Anche in questo caso, **specie in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini identificativi, appare non giustificabile che amministrazioni pubbliche o concessionari pubblici impongano la diffusione di elementi identificativi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.**

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala ai datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento di dati personali svolto in materia di cartellini identificativi per il personale dipendente alle indicazioni del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2000

IL PRESIDENTE	Rodotà
IL RELATORE	De Siervo
IL SEGRETARIO GENERALE	Buttarelli

Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimenti a carattere generale - 14 giugno 2007

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 - (Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007) - (GU n. 161 del 13-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 159)

6.4. Cartellini identificativi. Analogamente, determina un'ipotesi di diffusione dei dati personali l'esibizione degli stessi su cartellini identificativi, appuntati, ad esempio, sull'abito o sulla divisa del personale di alcune strutture della pubblica amministrazione o di concessionari pubblici, in attuazione di taluni atti amministrativi di natura organizzativa, a livello sia nazionale, sia locale.

Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni i cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti.

Nel selezionare i dati personali destinati ad essere diffusi attraverso i cartellini identificativi, **le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite** (art. 11 del Codice), specie in assenza di necessarie disposizioni di legge o regolamento che prescrivano l'adozione per determinati dipendenti di cartellini identificativi e ne individuino eventualmente anche il relativo contenuto.

In tali ipotesi, alla luce di specifiche esigenze di personalizzazione e di umanizzazione del servizio e/o di collaborazione da parte dell'utente può risultare giustificato, **in casi particolari e con riferimento a determinate categorie di dipendenti**, riportare nei cartellini elementi identificativi ulteriori rispetto alla qualifica, al ruolo professionale, alla fotografia o ad un codice identificativo quali, ad esempio, le loro generalità (si pensi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e al rapporto fiduciario che si instaura tra il paziente e gli operatori sanitari coinvolti).